



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 24 settembre 2008
(OR. en)

2007/0291 (COD)
LEX 930

PE-CONS 3643/1/08
REV 1

TELECOM 107
MI 224
DATAPROTECT 46
CAB 37
INST 82
CODEC 853

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 460/2004
CHE ISTITUISCE L'AGENZIA EUROPEA
PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DELL'INFORMAZIONE
PER QUANTO RIGUARDA LA DURATA DELL'AGENZIA**

**REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

del 24 settembre 2008

**che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004
che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
per quanto riguarda la durata dell'Agenzia**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

¹ Parere del 13 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

² Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 settembre 2008.

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 marzo 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 460/2004¹ che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (in seguito denominata "l'Agenzia") per un periodo di cinque anni.
- (2) Il 23 marzo 2007, dopo la valutazione dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha formulato raccomandazioni sulle modifiche che è opportuno apportare al regolamento (CE) n. 460/2004.
- (3) Conformemente alla strategia per legiferare meglio, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica relativa alla proroga e al futuro dell'Agenzia, che ha avuto luogo dal 13 giugno al 7 settembre 2007.
- (4) Dato che il mandato dell'Agenzia scadrà il 13 marzo 2009 e per garantire la coerenza e la continuità, è necessario adottare una proroga che consentirà un'ulteriore discussione sull'Agenzia, che rifletterà i risultati del processo di valutazione dell'Agenzia, le raccomandazioni del consiglio di amministrazione e la revisione in corso del quadro regolamentare per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche. Essa consentirà inoltre un'ulteriore riflessione sull'orientamento generale degli sforzi europei volti ad aumentare la sicurezza della rete e delle informazioni. Il prolungamento della durata dell'Agenzia non dovrebbe influire sui risultati di tale discussione.

¹ GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

(5) La durata dell'Agenzia dovrebbe pertanto essere prorogata al 13 marzo 2012,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 460/2004

L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 460/2004 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Durata

L'Agenzia è istituita il 14 marzo 2004 per un periodo di otto anni."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente